

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 30/06/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 19.06.2015 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento (agli atti) da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio; con decorrenza dal giorno 31.10.2016 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 14 rate su 36 (come da liberatoria e conteggio estintivo agli atti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle rate residue; in data 15.01.2020 ha quindi proposto reclamo nei confronti dell'intermediario, che vi ha dato riscontro negativo.

Sul contratto risultano timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva e precisamente di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB (è stata versata in atti copia dell'incarico di mediazione, conferito dal ricorrente e stipulato in data 19.06.2015 contestualmente al prestito).

La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 533,09 (somma al netto dell'importo di Euro 60,79 abbuonato in sede di estinzione anticipata) di cui Euro 6,80 a titolo di "commissioni bancarie"; Euro 62,82 a titolo di "commissioni finanziarie"; Euro 249,26 a titolo di "commissioni accessorie"; ed Euro 275,00 a titolo di "spese fisse"; oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e al ristoro delle spese legali quantificate in Euro 320,00.

Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente, confermata l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 14, ha dato atto di aver



rimborsato al ricorrente, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, la somma di Euro 60,79 per la quota non maturata delle “Commissioni di gestione”, affermando che non sono dovuti a tale titolo ulteriori importi posto che la somma abbuonata è stata determinata secondo i principi contabili internazionali IFRS-IAS come risulta dal piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente; ha quindi eccepito la natura *up front* delle commissioni di attivazione e di intermediazione e delle spese d’istruttoria; ha dichiarato che non sono stati addebitati al cliente oneri assicurativi; ha infine svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

L’intermediario resistente ha pertanto domandato in via principale il rigetto del ricorso; in via subordinata, ha chiesto di ridurre quanto eventualmente dovuto alla somma offerta in sede di riscontro al reclamo (pari ad Euro 10,00); ed in via d’ulteriore subordine, di detrarre dalla maggior somma individuata quanto già rimborsato al ricorrente a titolo di commissioni.

Parte ricorrente, infine, in data 15.04.2020 ha espresso formale rinuncia alle repliche.

## DIRITTO

I costi e gli oneri economici annessi al prestito e dei quali parte ricorrente domanda la restituzione limitatamente alla quota non maturata a favore dell’intermediario all’atto dell’estinzione anticipata del rapporto, corrispondono alle seguenti voci.

La commissione per le “spese di istruttoria”, come da lett. “A” del “prospetto economico” (agli atti), va qualificata *up front*, tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d’analogo tenore. Le singole voci di cui alla descrizione contrattuale (quali esemplificativamente “l’istruttoria della pratica e l’esame della documentazione presentata”) evocano, invero, attività che si esauriscono in adempimenti preliminari e prodromici alla stipulazione del contratto di prestito.

La voce “Commissioni di attivazione” come da lett. “B” del “prospetto economico” (agli atti), riguarda (testualmente) i costi per “l’attivazione del prestito presso l’Amministrazione dalla quale il mutuatario dipende”. Alla luce degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF, una clausola siffatta deve ritenersi di natura *up front* giacché la relativa descrizione contrattuale ricomprende il rimborso di attività che si esauriscono in adempimenti di carattere prodromico alla stipulazione del contratto di finanziamento e concernenti la sola fase dell’instaurazione del rapporto.

Quanto alle “Commissioni di gestione”, come da lett. “C” del “prospetto economico” (agli atti), tale voce per come contrattualmente descritta deve qualificarsi *recurring*, alla luce degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF, attesa la chiara tensione di dette clausole a remunerare attività continuative aderenti all’incedere del rapporto nell’intero arco temporale del suo svolgimento. L’intermediario resistente ha al riguardo precisato che siffatta voce è stata rimborsata secondo un criterio proporzionale all’ammortamento del prestito, desumibile dal relativo piano di riparto sottoscritto dal cliente (agli atti). Gli orientamenti condivisi dei Collegi ABF sono nel senso di ritenere applicabile un siffatto criterio di rimborso solo nell’ipotesi in cui il contratto di prestito rinvii espressamente al piano di riparto, sottoscritto o prodotto dal cliente (Cfr. *ex multis* ABF, Coll. Torino n. 1869/20). Nel caso di specie l’intermediario ha versato in atti il piano di ammortamento sottoscritto dal cliente ov’è indicata la quota della commissione corrispondente a ciascuna rata; nulla è dunque dovuto a tale titolo al ricorrente, perché l’importo di Euro 60,97 contrattualmente previsto è stato interamente abbuonato dall’intermediario in sede di conteggio estintivo.

Quanto infine ai “costi di intermediazione”, come da lett. “F” del “prospetto economico” (agli atti), dalla documentazione prodotta risulta che l’attività di intermediazione è stata in



concreto svolta da altro soggetto appartenente alla rete distributiva (ciò che trova riscontro nell'incarico di mediazione riversato in atti da parte resistente). Il costo in esame remunera un'attività che, per come contrattualmente descritta nel citato incarico di mediazione, è strumentale alla concessione del finanziamento ed è destinata ad esaurirsi con tale concessione, non essendo previsti incombenti od operazioni ulteriori e capaci, per ipotesi, di prolungarsi oltre; di qui la natura *up-front* della voce in questione.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre la recente ABF, Coll. coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni	3	Tasso di interesse annuale	4,65%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	61,11%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,67%

rate pagate	14	rate residue	22	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese d'istruttoria				450,00	Upfront	38,67%	174,00		174,00
Commissioni di attivazione				11,12	Upfront	38,67%	4,30		4,30
Commissioni di gestione				102,80	Criterio contrattuale	***	60,79	60,79	0,00
Commissioni d'intermediazione				407,88	Upfront	38,67%	157,71		157,71
Totale				971,80					336,01



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo così calcolato, pari ad Euro 336,01, non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (Euro 533,09), perché questa ha erroneamente calcolato i rimborsi per tutte le voci di spesa secondo il criterio del *pro rata temporis*.

Spettano inoltre gli interessi legali sulle somme ripetute dalla data del reclamo al saldo, come da domanda di parte ricorrente (cfr. ABF, Coll. coord. n. 6167/14, ma prima ancora n. 5304/13), mentre secondo consolidato orientamento dei Collegi ABF (ABF, Coll. Coord. nn. 6167/2014 e 3498/2012) non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per la rifusione delle spese legali.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 336,01 oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA